

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale della Formazione Professionale
Servizio III "Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale"

Il Dirigente Generale

D.D.G. n. 1493 del 15 ottobre 2021

AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO Percorsi formativi autofinanziati

IN FAVORE DELL'E.G.:

"RACHELE PARRUCCHIERI SRL"

- P.IVA/C.F. 05271900879 -

C.I.R. AAS372 - D.D.G. 233 del 25/01/2018

CON SEDE LEGALE IN

ACIREALE (CT) - Viale P.pe Amedeo, 24/26/28 - 95024

OGGETTO

CORSO 2021/AUT/457

TITOLO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA" - LIV. EQF3

CORSO 2021/AUT/458

TITOLO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA" - LIV. EQF3

CORSO 2021/AUT/459

TITOLO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA" - LIV. EQF3

RIF. ISTANZA ENTE PROT. 47 DEL 07/09/2021

RIF. PROT. AMMINISTRAZIONE 26652 DEL 08/09/2021

SEDE FORMATIVA: SIRACUSA, 95024 - Viale Luigi Cadorna, 42

L'atto si compone di 6 pagine inclusa la presente

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione professionale”;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;
- VISTO** il D.D.G. n. 2180 del 23 luglio 2003 del Dipartimento regionale della Formazione professionale con il quale si è provveduto ad approvare la “Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione Siciliana” in vigenza della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
- VISTO** il D.D.G. n. 309 del 14 luglio 2004 del Dipartimento regionale della Formazione professionale con il quale alla “Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione Siciliana”, già approvata con il D.D.G. n. 2180 del 23 luglio 2003, sono apportate modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e s.m.i. e i successivi correlati decreti attuativi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n.12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n.12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”
- VISTO** l’art. 30, comma 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 con il quale, per l’attuazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è stato autorizzato ad adottare con proprio decreto il Repertorio delle qualificazioni della Regione;
- VISTO** il decreto 26 maggio 2016, n. 2570 con l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale ha adottato il Repertorio delle qualificazioni della Regione;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 “Sistema di Certificazione regionale”;
- VISTO** il D.P.Reg. 7 marzo 2018, n. 6 “Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze”;
- CONSIDERATO** che il citato Decreto Presidenziale 7 marzo 2018 n. 6 definisce:
- a) con riguardo alle caratteristiche generali del Sistema di Certificazione Regionale, le finalità del sistema (ossia la valorizzazione delle competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e in diversi contesti: formazione, lavoro, volontariato, associazionismo, servizio civile, vita quotidiana) e il profilo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione (destinatari, standard di riferimento per la valorizzazione delle competenze, attestazioni rilasciabili in esito all’erogazione dei servizi e standard di processo da assicurare nell’erogazione dei servizi);
- b) con riguardo alle linee guida di implementazione del Sistema di Certificazione Regionale, le funzioni di governance che dovranno essere assicurate dalla Regione Siciliana per l’indirizzo,

monitoraggio, controllo, miglioramento del sistema e per la creazione di una cultura condivisa ed ampia sulla certificazione;

CONSIDERATO altresì che il suddetto Decreto Presidenziale 7 marzo 2018, n.6 rimanda la definizione di ulteriori aspetti di dettaglio a successivi atti degli assessori regionali competenti e nello specifico, prevede che gli “enti titolati” all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi del d.lgs. n. 13/2013, sono definiti dalla Regione Siciliana, in quanto “ente pubblico titolare” e sono individuati secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale n. 29/2016, nel rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi di cui all’art. 7, punto g) del d.lgs. n. 13/2013 (art. 12 comma 1);

VISTO il decreto n. 7964 del 20 dicembre 2019 con il quale l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale ha definito le modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del Sistema regionale della Formazione Professionale” ed in particolare l’art. 22 con il quale “Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole “Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale” sono state sostituite dalle parole “Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale”;

VISTO il decreto n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in via transitoria, ha attribuito le strutture del funzionigramma di cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 al Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto alla Studio e al Dipartimento regionale della Formazione Professionale;

VISTO il D.P. Reg. n. 2579 del 10 giugno 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, alla Dott.ssa Patrizia Valenti, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 28 maggio 2020, con decorrenza 1 giugno 2020, e, conseguentemente, di autorità di gestione del P.O.- F.S.E. Sicilia;

VISTE le note nn. **29228 del 30/09/2021**, **29229 del 30/09/2021** e **29230 del 30/09/2021** con le quali il Dirigente responsabile del Servizio 3 “Gestione degli interventi in materia di formazione professionale”, in aderenza alla procedure adottate dall’Amministrazione per l’autorizzazione dei corsi autofinanziati – nel relazionare in merito all’istanza di autorizzazione n. **47 DEL 07/09/2021** del percorso formativo autofinanziato dell’Ente **RACHELE PARRUCCHIERI SRL**, pervenuta mediante **PEC DEL 07/09/2021**, acquisita al protocollo informatico del Dipartimento al n. **26652 DEL 08/09/2021**, a seguito dell’istruttoria, avendo accertato la coerenza dei progetti formativi proposti con quelli previsti dal Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana approvato con il decreto 26 maggio 2016, n. 2570 dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale nonché la regolarità dell’accreditamento della sede operativa di erogazione delle attività formative, ne propone le relative autorizzazioni in quanto il procedimento seguito rispetta coerentemente le normative vigenti;

VISTO l’art. 24, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 2019 n. 23 con il quale è stata abrogata la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;

CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione della nuova “Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione Siciliana” da predisporre alla luce delle nuove normative in materia, risulta necessario provvedere ad istruire ed autorizzare le istanze degli Enti di formazione secondo le modalità al momento individuate;

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato con Decreto del dirigente generale n. 4472 del 27 giugno 2017 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel predetto Vademecum risultano essere disciplinati alcuni aspetti che possono avere anche riflesse sui corsi relative alle attività formative autofinanziate nella Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 4266 del 7 agosto 2019;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 3 della la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 prevede il rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Dipartimento regionale competente, per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge e che, ad oggi, il decreto che disciplina i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell’esame finale dei corsi previsto dal comma 4 della predetta legge non risulta ancora emanato;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto relazionato, che è possibile procedere all’autorizzazione dei percorsi formativi richiesti dall’Ente **RACHELE PARRUCCHIERI SRL** con la nota n. **47 DEL 07/09/2021** e cioè:

N. CORSO	TITOLO	LIVELLO	PREREQUISITO DI ACCESSO	SEDE SVOLGIMENTO
2021/AUT/457	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA	EQF3	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	SIRACUSA - 95024-Viale Luigi Cadorna, 42
2021/AUT/458	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA	EQF3	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	SIRACUSA - 95024-Viale Luigi Cadorna, 42
2021/AUT/459	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA	EQF3	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	SIRACUSA - 95024-Viale Luigi Cadorna, 42

Articolati come segue:

DURATA TOTALE ORE	ORE AULA	ORE STAGE	E-LEARNING	ALTRO	GG. CORSO	ALLIEVI
1876	1336	540	0		424	20
1876	1336	540	0		424	20
1876	1336	540	0		424	20

D E C R E T A

Art. 1

Su proposta del Dirigente responsabile del Servizio 3 “Gestione degli interventi in materia di formazione professionale” si autorizza l’ente di formazione **RACHELE PARRUCCHIERI SRL, P.IVA, C.F. - 05271900879, C.I.R. AAS372**, allo svolgimento dei percorsi formativi di seguito specificati:

N. CORSO	TITOLO	LIVELLO	PREREQUISITO DI ACCESSO	SEDE SVOLGIMENTO
2021/AUT/457	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA	EQF3	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	SIRACUSA - 95024-Viale Luigi Cadorna, 42
2021/AUT/458	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA	EQF3	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	SIRACUSA - 95024-Viale Luigi Cadorna, 42
2021/AUT/459	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA	EQF3	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	SIRACUSA - 95024-Viale Luigi Cadorna, 42

Articolato come segue:

DURATA TOTALE ORE	ORE AULA	ORE STAGE	E-LEARNING	ALTRO	GG. CORSO	ALLIEVI
1876	1336	540	0		424	20
1876	1336	540	0		424	20
1876	1336	540	0		424	20

Art. 2

Sarà cura del Centro per l’Impiego, competente per territorio, prima della vidimazione dei registri di classe dei percorsi formativi autorizzati con l’articolo 1 del presente decreto, accertare che i soggetti iscritti ai predetti percorsi siano in possesso dei requisiti di accesso previsti nelle corrispondenti schede del profilo professionale del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana in uscita.

Art. 3

Nelle more dell'emanazione del decreto che disciplina i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi, previsto dall'art. 8, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 per lo svolgimento delle attività formative, l'ente di formazione **RACHELE PARRUCCHIERI SRL, P.IVA, C.F. - 05271900879, C.I.R. AAS372** dovrà attenersi a quanto previsto dal D.D.G. n. 2180 del 23 luglio 2003 del Dipartimento regionale della Formazione professionale così come modificato dal D.D.G. n. 309 del 14 luglio 2014 del Dipartimento regionale della Formazione professionale. Inoltre, così come previsto dal Dirigente responsabile del Servizio 3 "Gestione degli interventi in materia di formazione professionale" con la nota n. **29228 del 30/09/2021 29229 del 30/09/2021** l'ente di formazione **RACHELE PARRUCCHIERI SRL** dovrà dare osservanza al contenuto delle sottostanti note.

- a. nota n. 76520 del 26 ottobre 2017;
- b. nota n. 82779 del 21 novembre 2017;
- c. nota n. 16434 del 13 febbraio 2020;
- d. Avviso nota n. 123918 del 12 novembre 2019.

Art. 4

L'eventuale Formazione a Distanza (FAD) dovrà essere svolta in azione formativa sincrona, secondo quanto disposto con la circolare n. 6 dell'11 giugno 2004 e dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020. L'ente di formazione **RACHELE PARRUCCHIERI SRL, P.IVA, C.F. - 05271900879, C.I.R. AAS372** è obbligato a far pervenire al Servizio 3 "Gestione ..." del Dipartimento regionale della Formazione Professionale ed al Centro per l'Impiego competente per territorio, prima dell'avvio delle attività formative autorizzate, username e password per il monitoraggio ed il controllo della piattaforma FAD utilizzata con le necessarie specifiche di utilizzo.

Art. 5

L'ente di formazione **RACHELE PARRUCCHIERI SRL, P.IVA, C.F. - 05271900879, C.I.R. AAS372** è obbligato al rispetto degli obblighi fissato nel Patto di Integrità sottoscritto nell'ambito del processo Accreditamento di cui all'art. 14 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 nonché all'ulteriore Patto di Integrità sottoscritto e prodotto con l'istanza di autorizzazione n. **47 DEL 07/09/2021** dei percorsi formativi autofinanziati ed a consentire l'effettuazione dei controlli sulla Formazione a Distanza.

Art. 6

E' fatto obbligo all'ente di formazione **RACHELE PARRUCCHIERI SRL, P.IVA, C.F. -05271900879, C.I.R. AAS372** comunicare, oltre che al Servizio Centro per l'Impiego territorialmente competente, al Servizio Gestione per gli Interventi in materia di Formazione Professionale del Dipartimento della Formazione Professionale all'indirizzo mail consiliberi@regione.sicilia.it il calendario didattico 10 giorni prima dell'avvio del corso, nonché, ogni variazione ordinaria e straordinaria, rispettivamente, 3 giorni prima ed entro le 24 ore successive. A tal proposito si evidenzia che lo stesso non dovrà essere difforme dal crono programma delle azioni, con la presente approvato, pena la mancata autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Art. 7

Le autorizzazioni concesse con l'articolo 1 del presente decreto sono passibili di revoca con il venir meno dell'accreditamento e nel caso in cui vengano rilevate, dal Servizio 3 "Gestione degli interventi in materia di formazione professionale", violazioni nella realizzazione delle attività formative.

Le attività formative autorizzate dovranno avere inizio entro e non oltre 12 mesi (termine perentorio) dalla data del presente provvedimento pena la revoca delle autorizzazioni.

Art. 8

Per le autorizzazioni concesse con il presente provvedimento non è previsto alcun tipo di intervento finanziario da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 9

Nel rispetto degli adempimenti di pubblicità e informazione il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it nella sezione del Dipartimento regionale della Formazione Professionale sarà formalmente notificato all'ente di formazione **RACHELE PARRUCCHIERI SRL, P.IVA, C.F. - 05271900879, C.I.R. AAS372** nonché al Centro per l'Impiego competente per territorio per la relativa vigilanza sulle attività formative che saranno poste in essere a seguito delle autorizzazioni concesse.

**F.to: IL DIRIGENTE GENERALE
Patrizia Valenti**